



15 SET. 2014
Data

Protocollo N° 384966 Classifica 70.07 16.00.00 C. 101.01.1

Oggetto: Informazioni riguardanti l'abbruciamento controllato di residui vegetali.

Al Comune di

Con la presente invio una breve illustrazione della situazione normativa riguardante l'attività di abbruciamento controllato di residui vegetali.

- La Camera dei Deputati ha convertito il Decreto Legge n. 91 del 2014 nella Legge n.116 del giorno 8 agosto 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 2014, entrata in vigore il giorno successivo.
- Il testo recita:
 - b) all'art.182, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti e ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione dei materiali di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)"
- L'art. 56 della legge Regionale 2 aprile 2014, n. 11 in merito alla Disciplina della combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali recita:
 1. E' consentita la combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale residuale naturale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini.
 2. Al fine di disciplinare le attività di cui al comma 1, i comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, nell'ambito dei propri regolamenti di polizia rurale dettano la disciplina per la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali, individuando le aree, i periodi e gli orari e le cautele da adottarsi.
 3. Nelle more dell'adozione o adeguamento dei regolamenti comunali di polizia rurale alle disposizioni di cui al comma 2 è consentita la disciplina per la combustione controllata del materiale residuale vegetale di cui al comma 1 nel rispetto delle seguenti prescrizioni che costituiscono altresì requisiti minimi uniformi cui i comuni conformano i rispettivi regolamenti di polizia rurale:

- a) le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione, ad adeguata distanza da edifici di terzi, in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza e il fronte dell'abbruciamento;
- b) le operazioni devono svolgersi nelle giornate di assenza di forte vento, assicurando, fino alla completa estinzione di focolai e braci, costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia;
- c) le ceneri derivanti dalla combustione controllata sul luogo di produzione del materiale vegetale di cui al presente articolo sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.

Per quanto riguarda lo scrivente Settore Servizio Forestale, in base a quanto disposto dall'Art. 25 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, autorizza gli abbruciamenti controllati dei residui vegetali, a meno di 100 metri dal bosco, ai soli fini della prevenzione degli incendi boschivi, previa presentazione di apposita istanza. Tali permessi vengono revocati nei periodi di massima pericolosità

A tal proposito si allega alla presente un fac-simile di domanda che potrà essere consegnato da codesta amministrazione agli interessati.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZIO FORESTALE

Dott. For. Miria Righela



Responsabile Pratica:

Dott. For. Maria Elisa Speggorin

P.O. Antincendi Boschivi

Tel: 0444 337062

E-mail: mariaelisa-speggorin@regione.veneto.it

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste

Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza

Contrà Mure S. Rocco, 51- Vicenza - Tel. 0444/337811

mail: geniovi@regione.veneto.it - Fax 0444/ 337867 - forestalevi@regione.veneto.it - Fax 0444/ 337097

basinobrentabacchiglione.vicenza@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Alla SEZIONE BACINO IDROGRAFICO
BRENTA BACCHIGLIONE – SEZIONE DI VICENZA
Contrà Mure San Rocco, 51

36100 – VICENZA

Oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ACCENSIONE CONTROLLATA DI FUOCO A UNA DISTANZA INFERIORE A 100 METRI DAL BOSCO, AI SENSI DELL'ART. 25 DELLE P.M.P.F. VIGENTI NELLA REGIONE VENETO FINALIZZATO AD EVITARE IL PERICOLO DI INCENDI BOSCHIVI

__l__ sottoscritto/a _____ nato/a il ___/___/___

a _____ (____) residente a _____ (____)

in Via _____ n. _____

Recapito telefonico _____

in qualità di :

Proprietario Conduttore Altro

DICHIARA

che intende accendere un fuoco in area posta nell'interno dei boschi o a meno di 100 m da essi, censita catastalmente in Comune di _____ (____),

Località _____

come segue:

Foglio _____ mappale./n. _____;

Foglio _____ mappale./n. _____;

per il seguente motivo _____

Quantità presunta: _____

Tipologia del materiale : _____

CONSAPEVOLE

del quadro giuridico normativo che disciplina la combustione controllata dei residui vegetali

CHIEDE

- il rilascio dell'autorizzazione all'abbruciamento controllato, ai sensi dell'art. 25 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestali vigenti nella Regione Veneto finalizzato ad evitare il pericolo di incendi boschivi. L'attività verrà automaticamente sospesa durante i periodi dello **Stato di Massima Pericolosità per gli Incendi Boschivi**, decretati dalla Regione stessa.

__L__ DICHIARANTE

DATA ___/___/_____

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196

Il D.Lgs. n.196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.

L'utilizzo dei dati che La riguardano ha come finalità il rilascio della presa d'atto forestale/autorizzazione per l'abbruciamento.

La gestione dei dati è informatizzata/manuale.

I Vostri dati potranno essere comunicati a Soggetti Pubblici nell'ambito delle finalità di controllo e vigilanza previste dalla Legge.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del conseguimento delle suddette finalità e il loro eventuale mancato conferimento impedisce il raggiungimento delle stesse.

Il titolare del trattamento è: Regione Veneto/Giunta regionale

Il responsabile del trattamento è la Dirigente Regionale dell'Unità Periferica Servizio Forestale di Vicenza

Come noto, Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA

- La domanda deve essere presentata in carta libera esente da marca da bollo ed inviata all'indirizzo pec in calce alla presente.

Per ogni chiarimento, potrà essere contattato telefonicamente il Settore Servizio Forestale Regionale di Vicenza - Ufficio Antincendi Boschivi : 0444 337062 – 0444 337090 - FAX 0444 337097